



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 258/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TELELOMBARDIA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “ANTENNATRE”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A),
IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 2, COMMA 1, LETT. GG), DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N 177, NONCHÈ DI CUI
ALL’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA
N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 8/19 - PROC. 74/19/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 novembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Lombardia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lombardia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, con atto CONTESTAZIONE - 8/19 dell'8 luglio 2019 (prot. n. 3576PP 3.3.3/8 201900377), ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Telelombardia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Antennatre", la presunta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 36-bis, comma 1, lett. a) e di cui all'art. 2, comma 1, lett. gg), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, per la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive occulte e prive delle prescritte segnalazioni, nel corso del programma "Lombardia in tavola", andato in onda in data 18, 19, 22, 23 e 24 aprile 2019, dalle ore 18:30 alle ore 19:00 circa.

2. Deduzioni della società

La società Telelombardia S.r.l. - cui il citato atto CONTESTAZIONE - 8/19 dell'8 luglio 2019 risulta notificato in pari data - con nota del 15 luglio 2019 ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

Nel corso dell'audizione - tenutasi presso la sede del CO.RE.COM. Lombardia in data 18 luglio 2019 - la società Telelombardia S.r.l., nel rappresentare la delicata situazione che l'emittenza televisiva sta attualmente attraversando con inevitabili ripercussioni di natura economica sull'azienda, ha depositato memorie giustificative evidenziando quanto segue:

- nella trasmissione "Lombardia in tavola", programma di promozione del territorio e delle realtà enogastronomiche locali, lo chef protagonista esegue in diretta ricette innovative con prodotti tipici realizzati da aziende presenti sul territorio e materie prime recentemente riscoperte per le loro qualità salutistiche, ed in tale contesto la presenza, all'interno della trasmissione, del nome e delle immagini di specifiche attività (hotel in cui è ambientato il servizio) o prodotti (marca della pasta utilizzata) risulta funzionale alle esigenze narrative ed informative del programma, che ha lo scopo di sensibilizzare il telespettatore sulle particolarità, specialità ed eccellenze della regione in cui vive;
- nel caso di specie, non si può parlare di pubblicità occulta, in quanto l'intento promozionale ed informativo della trasmissione è oltremodo palese: il telespettatore, infatti, si attende che vengano illustrati i prodotti utilizzati per la preparazione dei piatti presentati, pur non essendovi alcun invito diretto all'acquisto degli stessi, caratteristica essenziale del messaggio pubblicitario; in altre parole, la rappresentazione di specifici prodotti all'interno del programma, perfettamente coerente alla finalità informativa dello stesso, non è avvenuta in maniera artificiosa, bensì in modo perfettamente naturale, palese e riconoscibile, quindi sicuramente non occulto;
- la presentazione orale e visiva di prodotti e attività legati al territorio attraverso mezzi (ottici e acustici) di evidente percezione, risulta idonea di per sé alla riconoscibilità della natura promozionale di alcune sequenze inserite nella trasmissione, rendendo superflua l'apposizione di specifiche segnalazioni o avvisi per il telespettatore, che pur



in assenza di questi ultimi non può essere tratto in inganno circa la natura del programma, né subire alcun pregiudizio al proprio comportamento economico;

- la fattispecie in questione, lungi dal poter essere qualificata quale forma di pubblicità, potrebbe più propriamente essere inquadrata nell'ambito del "*product placement*" ed in particolare del "*product placement culturale*", che non costituisce una tecnica di comunicazione di impresa poiché prevede l'inserimento di beni o marchi non per il conseguimento di uno scopo commerciale, bensì per finalità culturali, come avviene nella trasmissione "*Lombardia in tavola*", che rispondendo ad esigenze informative di pubblico interesse, esplora il patrimonio culturale gastronomico locale promuovendo prodotti e attività del territorio.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 70 del 4 settembre 2019, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione.

Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione resi disponibili dal CO.RE.COM. Lombardia e della documentazione istruttoria versata in atti, si rileva quanto segue:

- in data 18, 19, 22, 23 e 24 aprile 2019, nel corso del programma "*Lombardia in tavola*" mandato in onda dalle ore 18:30 alle ore 19:00 circa, vengono mostrati, senza alcuna segnalazione di tipo ottico o acustico, il nome (ad es. il 18 aprile 2019 alle ore 18:29), le insegne (ad es. il 19 aprile 2019 alle ore 18:45 ed il 24 aprile 2019 alle ore 18:48), il sito *internet* (ad es. il 22 aprile 2019 alle ore 18:37) ed il recapito telefonico (ad es. il 23 aprile alle ore 18:42) della struttura alberghiera e del ristorante in cui sono ambientate le varie puntate della trasmissione, nonché ripetutamente menzionati ed inquadrati i marchi del pastificio e le confezioni della pasta utilizzata per la preparazione dei piatti presentati dallo chef protagonista (ad es. il 23 aprile 2019 alle ore 18:32);
- il carattere promozionale della trasmissione emerge chiaramente dalla presenza, non giustificata da specifiche esigenze narrative del programma, di riferimenti espliciti ai citati marchi e dalla insistenza con la quale la conduttrice esalta le caratteristiche dei servizi offerti dalla struttura alberghiera (ad es. 18 aprile 2019 alle ore 18:33 circa: "*prenotare e venire qui per un week end in cui si mangia bene, si riposa, si possono fare delle meravigliose passeggiate...*") e dal ristorante (ad es. 19 aprile 2019 alle ore 18:45 circa "*andrò a mangiare in questo ristorante che mi hanno consigliato tantissimo*") che ospitano le varie puntate del programma;
- il contenuto delle trasmissioni oggetto di contestazione, nel corso delle quali vengono esplicitamente mostrati il nome, le insegne, il recapito telefonico e il sito *internet* di esercizi commerciali operanti a livello locale, nonché ripetutamente inquadrati e menzionati, talvolta con accenti enfatici, i marchi di specifici prodotti (ad esempio la pasta alimentare con cui vengono preparati i piatti presentati dallo chef), travalica i toni propri di una rubrica volta a promuovere eccellenze e prodotti gastronomici locali



degni di nota, presentando un carattere preminentemente propagandistico, che assume le forme tipiche della comunicazione commerciale audiovisiva;

- nelle trasmissioni prese in considerazione, la presenza sullo schermo dei riferimenti delle aziende e dei prodotti presentati, nonché l'inquadratura delle insegne e l'indicazione dei recapiti dei locali in cui sono ambientate le varie puntate, induce a ritenere configurata la fattispecie tipica della pubblicità occulta, che consiste nella presenza artificiosa e non funzionale, in sovrapposizione o sullo schermo televisivo, di elementi diretti a promuovere la fornitura di beni o servizi;
- la circostanza evidenziata dalla società Telelombardia S.r.l., per la quale la natura propagandistica di alcune sequenze inserite nella trasmissione risulterebbe palese e riconoscibile al telespettatore, non esime l'emittente dall'obbligo previsto dal "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite" (art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001) di inserire sullo schermo la scritta "pubblicità" per indicare il carattere promozionale delle stesse al fine di renderne prontamente riconoscibile lo scopo pubblicitario;
- diversamente da quanto osservato dalla società Telelombardia S.r.l., nel caso di specie non sono ravvisabili le caratteristiche per poter configurare l'ipotesi del "product placement", in quanto nell'unica forma di "inserimento di prodotti" prevista dal legislatore all'art. 40-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i programmi "non incoraggiano direttamente l'acquisto di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali" ad essi, né "danno indebito rilievo ai prodotti in questione", requisiti che, come sopra rilevato, non è dato riscontrare nelle trasmissioni oggetto di contestazione, né queste ultime risultano corredate dei previsti avvisi per i telespettatori da inserire necessariamente all'inizio e alla fine del programma;
- se è vero che dalle risultanze della documentazione in atti non è possibile determinare un rapporto di committenza, si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che siano state trasmesse in modo occulto comunicazioni commerciali audiovisive finalizzate a incrementare la notorietà di determinate aziende mediante la presentazione dei loro prodotti, marchi e segni distintivi in genere; in particolare, tali elementi presuntivi si rinvenivano sia nel formato dell'emesso televisivo, caratterizzato da inquadrature indugianti in modo insistito e ripetuto sui singoli prodotti e dalla chiara leggibilità dei marchi, sia nel ricorso a un linguaggio caratterizzato da toni particolarmente elogiativi nei confronti dei servizi e prodotti presentati utilizzati dai partecipanti alle trasmissioni;

CONSIDERATO che nel corso delle puntate del programma "Lombardia in tavola" andate in onda in data 18, 19, 22, 23 e 24 aprile 2019 si assiste alla presentazione orale e visiva di attività, prodotti e servizi, offerti da aziende operanti a livello locale, accompagnata da nome, marchio e recapiti di queste ultime, suscettibile - in quanto priva di alcun tipo di segnalazione volta a renderne prontamente riconoscibile lo scopo pubblicitario - di ingannare il pubblico circa la natura promozionale dei programmi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), in combinato disposto



con l'art. 2, comma 1, *lett. gg*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP che proibiscono la trasmissione di comunicazioni commerciali occulte e prevedono l'obbligo di inserire sullo schermo in modo chiaramente leggibile la scritta “*pubblicità*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “*Antennatre*” deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della rilevazione di un unico episodio di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità per ciascuna giornata di programmazione sottoposta a controlli.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società Telelombardia S.r.l., relativo all'anno 2018 (fonte: Infocamere), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, *lett. gg*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.549,00,00 (millecinquecentoquarantanove/00), moltiplicato per cinque secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.745,00 (settemilasettecentoquarantacinque/00);



CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle cinque giornate sottoposte a monitoraggio (18, 19, 22, 23 e 24 aprile 2019) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Telelombardia S.r.l. con sede legale in Milano, Via Colico, n. 21, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Antennatre*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.745,00 (settemilasettecentoquarantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, *lett. gg*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 1 e 2, dell’Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.745,00 (settemilasettecentoquarantacinque/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 258/19/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 258/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi